

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1790-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1966 (V. Stampato n. 2804)

modificato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 novembre 1966

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1967 (V. Stampato n. 2804-B)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1967*

Disposizioni concernenti il Consiglio centrale ed i Consigli provinciali di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la Commissione di disciplina dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il Consiglio centrale di disciplina previsto per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione centrale di disciplina prevista per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'articolo 21 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono costituiti dai seguenti impiegati appartenenti ai ruoli organici delle rispettive Aziende:

- a) un direttore centrale, che presiede;
- b) cinque impiegati con qualifica di ispettore generale o, in mancanza, di direttore di divisione;
- c) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nominativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che devono avere la qualifica di ispettore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*

c) tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera scelti dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo non più di tre nominativi. Detti membri devono rivestire la massima qualifica della carriera di appartenenza, ad eccezione dei rappresentanti del personale della carriera direttiva, che de-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per ciascuno dei membri dei suddetti organi, escluso il presidente, nonchè per il segretario, è nominato un supplente. I supplenti devono rivestire qualifica corrispondente a quella dei titolari.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

L'articolo 7 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e si compone:

a) del direttore provinciale che lo presiede;

b) dei capi dei primi due reparti della Direzione o, in caso di loro assenza o impedimento, da chi li rappresenta nelle rispettive cariche;

c) di un impiegato appartenente alla carriera direttiva o, in mancanza, di un impiegato appartenente alla carriera di concetto;

d) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vono avere la qualifica di ispettore generale, o, in mancanza, di direttore di divisione. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla medesima carriera della quale fa parte il dipendente sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

« *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) di tre rappresentanti del personale per ciascuna carriera, scelti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazione su propo-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

posta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla carriera di concetto od esecutiva.

I membri di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) e il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per il personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche telefoniche, dei Centri automezzi e degli Uffici lavori è competente il Consiglio provinciale di disciplina del capoluogo di provincia della sede del Circolo, del Centro o dell'Ufficio lavori; il Direttore di ciascuno dei tre organi anzidetti, o chi lo rappresenta nella carica, prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale, ove siano in discussione affari riguardanti il personale rispettivamente dipendente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina di uno o più membri di cui alla lettera *d*) per mancanza di designazione da parte delle organizzazioni sindacali, la Commissione viene costituita anche senza detti membri. In tal caso, il Direttore provinciale chiama, di volta in volta, a partecipare alle sedute del Consiglio di disciplina, nel numero occorrente ad integrare il Consiglio stesso, i rappresentanti del personale del Consiglio di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, fino al completamento.

Qualora uno o più dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) siano di qualifica inferiore al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il Direttore provinciale provvederà alla sostituzione con altri elementi di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria, ciascuna delle quali indica all'uopo uno o più nominativi. Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti che appartengono alla medesima carriera della quale fa parte l'impiegato sottoposto al procedimento, salvo che si tratti di personale operaio, la cui rappresentanza è demandata ai tre membri della carriera ausiliaria.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

qualifica pari o superiore al giudicando, che facciano parte del Consiglio provinciale di disciplina di una delle Direzioni provinciali più vicine, scegliendo i sostituti rispettivamente tra i membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), con il criterio di cui al comma precedente.

Il suddetto Consiglio dura in carica due anni. Qualora durante il biennio di carica taluno dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) od il segretario vengano a cessare dall'incarico, il Direttore provinciale provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, avvalendosi, per quanto riguarda i membri di cui alle lettere *c*) e *d*), della procedura prevista nel quinto comma del presente articolo e scegliendo invece il sostituto del segretario tra il personale dipendente ».

Art. 4.

Presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone sono istituiti i seguenti organi collegiali:

- 1) Commissione circondariale per gli uffici locali;
- 2) Consiglio circondariale di disciplina;
- 3) Commissione consultiva circondariale per il personale.

Per le attribuzioni, la composizione, ed il funzionamento di detti organi, valgono le norme che disciplinano i corrispondenti organi collegiali presso le Direzioni provinciali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno dettate le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.